Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 29 agosto 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. **6024** - Semestrale L. **3516**
Trimestrale L. **2012** - Un fascicolo L. **30**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 luglio 1950, n. 629.
Contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana in Firenze.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso un contributo straordinario di lire 2.000.000 a favore dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana per l'esercizio finanziario 1948-1949.

Art. 2.

Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, all'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 8 ottobre 1949, n. 731, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quello della spesa di vari Ministeri, per l'esercizio finanziario 1948-1949 (nono provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 630.
Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, concernente variazione ai ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 811, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 12. — E' sostituito dal seguente:

« Per l'ammissione ai posti di vice segretario nel ruolo di gruppo A dei servizi amministrativi è richiesta, come titolo di studio, la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ».

Art. 13. — E' sostituito dal seguente:

« La promozione del capo dei servizi amministrativi al grado 5° sarà conferita dopo sei anni di permanenza nel grado 6° ».

Art. 14. — E' soppresso.

Art. 18. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei concorsi, per titoli e per esame, per l'ammissione nei ruoli di gruppo *A* di cui ai numeri da 1 a 10 della tabella allegata, ciascun commissario dispone di dieci punti per i titoli e dieci punti per ciascuna prova scritta, pratica ed orale ».

Art. 19. — E' aggiunto in fine il seguente comma:

« Il limite di età per il collocamento a riposo del direttore dell'Istituto superiore di sanità è elevato a settantacinque anni ».

Art. 24. — Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per l'avanzamento del personale di gruppo *A* sono ridotti di un anno e mezzo ».

Art. 25. — E' sostituito dal seguente:

« Nella prima applicazione della presente legge, dopo effettuate le eventuali promozioni, nonchè gli eventuali inquadramenti ai sensi dell'art. 22, potranno essere conferiti, mediante concorsi per titoli ed esami, fra il personale in servizio presso l'Istituto, i seguenti posti:

a) cinque di grado 11° nel ruolo di gruppo *A* dei servizi amministrativi;

b) due di grado non superiore al 9° nel ruolo di gruppo *B* della biblioteca;

c) tre di grado non superiore al 9° nel ruolo di gruppo *B* dei servizi amministrativi;

d) sette di grado non superiore al 9° nel ruolo degli esperti (gruppo *B*);

e) venti di grado non superiore al 10° nel ruolo degli aiutanti tecnici e preparatori (gruppo *C*) di cui quattordici aiutanti tecnici e sei preparatori;

f) due di grado non superiore al 10° nel ruolo degli specialisti vari (gruppo *C*);

g) venti di grado non superiore al 10° nel ruolo degli aiutanti (gruppo *C*).

« Gli aspiranti ai concorsi previsti dal comma precedente — oltre al possesso dei requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, tranne quello del limite di età — dovranno dimostrare:

a) per i posti di gruppo *A*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno un anno e avere conseguito la laurea da almeno due anni;

b) per i posti di gruppo *B*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 9°, da almeno cinque anni per il grado 10° e da almeno un anno per il grado 11°;

c) per i posti di gruppo *C*, di avere prestato lodevole e specifico servizio presso l'Istituto da almeno otto anni per il grado 10°, da almeno cinque anni per il grado 11° e da almeno un anno per il grado 12°.

« Ai concorsi predetti per i posti di gruppo *B* nel ruolo dei servizi amministrativi, potrà partecipare anche il personale che abbia prestato servizio non specifico per il periodo minimo stabilito per ciascun grado, ai termini del comma precedente, lettera *b*), purchè sia in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale.

« I periodi di servizio, di cui ai precedenti commi, debbono essere compiuti alla data del relativo bando di concorso ».

Art. 34. — E' sostituito dal seguente:

« A favore del funzionario del ruolo dei servizi amministrativi incaricato della gestione delle spese di ufficio e di funzionamento dell'Istituto potranno essere autorizzati, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, accreditamenti per le spese predette alle quali non si potesse provvedere con mandato diretto.

« Un funzionario del ruolo predetto sarà incaricato delle funzioni di consegnatario dei mobili, arredi, utensili, apparecchi scientifici, pubblicazioni e di tutti i materiali in genere in dotazione dell'Istituto ».

Tabella dei ruoli organici del personale dell'Istituto superiore di sanità

I numeri 11 e 12 sono sostituiti dal seguente:

11. — SERVIZI AMMINISTRATIVI

(Gruppo *A*)

Grado			Numero dei posti
6°	5°	Capo dei servizi	1
7°		Capi sezione	2
8°		Segretari capi	3
9°		Primi segretari	3
11°	10°	Vice segretari e segretari	3
			12

(Gruppo *B*)

Grado			Numero dei posti
7°		Segretario contabile capo	1
8°		Segretari contabili principali	3
9°		Primi segretari contabili	3
11°	10°	Vice segretari contabili e segretari contabili	4
			11

L'intestazione del numero 13 e la lettera *b*) dello stesso numero sono, rispettivamente, così modificati:

12. — PERSONALE COMUNE AI VARI LABORATORI E SERVIZI

b) *Aiutanti tecnici e preparatori*

(Gruppo *C*)

1) *Aiutanti tecnici*

Grado		Numero dei posti
9°	Aiutanti tecnici capi	4
10°	Aiutanti tecnici principali	5
11°	Primi aiutanti tecnici	8
12°	Aiutanti tecnici	8
		25

2) *Preparatori*

Grado		Numero dei posti
9°	Primi preparatori	4
10°	Preparatori	5
11°	Preparatori aggiunti	8
12°	Vice preparatori	8
		25

Art. 2.

Per i servizi tecnico-scientifici connessi con la fabbricazione della penicillina e di altri prodotti, l'Istituto superiore di sanità potrà valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, particolarmente esperte.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, sarà stabilito, e, ove occorra, modificato, il numero delle persone da utilizzare ai sensi del comma precedente, entro i limiti dei fondi stanziati per il funzionamento dell'Istituto superiore di sanità.

Il relativo trattamento economico, che non potrà in ogni caso superare quello vigente per il personale statale di ruolo di grado 4°, è determinato con decreto da adottarsi dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ove le persone indicate al primo comma siano adibite per servizi fuori sede, avranno titolo alle indennità stabilite dalle disposizioni in vigore per le missioni compiute dal personale di ruolo del grado di assimilazione, che sarà indicato nello stesso decreto di incarico.

Disposizione transitoria

Art. 3.

L'attuale capo dell'Ufficio affari generali e del personale e l'attuale capo dell'Ufficio di amministrazione sono collocati nel ruolo di gruppo *A* dei servizi amministrativi con lo stesso grado ed anzianità di grado rivestiti all'atto del collocamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 10 agosto 1950, n. 631.

Disciplina della produzione e smercio degli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151, contenente nuove norme sugli stupefacenti.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1950.

Passaggio di gestione dell'acquedotto del comune di Bagheria (Palermo) all'Ente Acquedotti Siciliani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente Acquedotti Siciliani (E.A.S.), nonchè le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto-legge 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 5 marzo 1949, del Consiglio di amministrazione dell'Ente Acquedotti Siciliani, circa il passaggio di gestione allo stesso dell'acquedotto di Bagheria (Palermo);

Vista la deliberazione 13 gennaio 1949, n. 2/17, del Consiglio comunale di Bagheria, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo nella seduta del 27 giugno 1949, con la quale veniva deliberato il passaggio all'E.A.S. della gestione dell'acquedotto di quel Comune ed approvato lo schema di convenzione da stipularsi con l'Ente medesimo per tale passaggio;

Vista la deliberazione 4 giugno 1949, n. 9/2 del Consiglio comunale di Bagheria, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa di Palermo nella seduta del 27 giugno 1949, con la quale si stabiliva di completare opportunamente il testo dell'art. 2 dello schema di convenzione e aggiungere l'art. 9-*bis* allo stesso;

Vista la convenzione stipulata in data 30 luglio 1949 fra l'Ente e il Comune e resa esecutiva dal prefetto;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

La gestione dell'acquedotto del comune di Bagheria (Palermo) passa all'Ente Acquedotti Siciliani a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1950

EINAUDI

TUPINI — SCELBA — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1950.
Registro n. 16, *foglio n.* 146.

(3670)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 ottobre 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Rosano Antonietta fu Francesco, Rosano Letizia, Immacolata di Alfonso; Marinaro Francesca di Nicola maritata Montesano; Grieco Agostino, Rocco, Tommaso, Maria, maritata De Conciliis, Assunta maritata Natale, fratelli e sorelle fu Nicola, proprietari, e D'Ambrusco Teresa fu Giovanna, vedova Grieco, usufruttuaria in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 319, foglio di mappa 32, particella 81, per la superficie di Ha. 0.57.75, coi redditi dominicale di L. 219,45 ed agrario di L. 57,75.

Detto fondo confina con la proprietà Auriemma Alfredo fu Giuseppe, con la strada vicinale Seponi, con la proprietà Chianese Francesco-Saverio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 gennaio 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato.

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricotura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 54, foglio n. 220. — BERITELLI

(3751)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 aprile 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Piana », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 15 marzo 1950, del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Piana », riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Noviello Arturo fu Carmine, De Luca Velia, Eleonora e Giovanni fu Antonio, De Martino Lorenzo, Russo Sebastiano di Pasquale, Toscano Giovanni fu Fabrizio proprietari, e Toscano Antonia ved. De Luca usufruttuaria in parte, livellari al comune di Castelvolturno, partita 924, foglio di mappa 35, particelle 3/t e 3/z, per la superficie complessiva di ettari 0.65.30 e col reddito dominicale di L. 45,71 ed agrario di L. 5,87, e confinante con i terreni di proprità Arena Maria fu Raffaele, Auriemma Raffaele fu Giuseppe, comune di Castelvolturno, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 23 marzo 1950 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Piana » sopra descritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 14.000 (quattordicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1950
Registro Agricoltura e foreste n. 55, foglio n. 3. — BERITELLI

(3745)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1950.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi con Casella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi con Casella » di pertinenza, come dagli atti, degli intestatari catastali, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Acconcia Maria fu Angelo, livellaria al comune di Castelvolturno, partita 934, foglio di mappa 32, particella 8, per la superficie di Ha. 0.75.60 e con l'imponibile di L. 90,72.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella »; con le proprietà Traetto Sebastiano ed altri; Tafuri Assunta fu Raimondo; Buffardi Rosa ed altri fu Enrico; Cepparulo Giuseppe fu Matteo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 maggio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato.

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi con Casella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9500 (novemilacinquecento), da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 324. — GIORDANO

(3753)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1950.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Chieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Altino, Arielli, Ari, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Buonanotte, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castelfrentano, Castelgiodone, Castiglione Messer Marino, Celenza Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzò, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossecesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lantella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli, Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrugna, Orsogna, Ortona a Mare, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripateatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, Sal Salvo, Santa Maria Imbaro, San Eusanio Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio, Tufillo, Vacri, Vasto, Villa Alfonsina, Villamagna, Villa Santa Maria (Chieti) appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo 3°, capitolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Altino, Arielli, Ari, Atessa, Bomba, Borrello, Bucchianico, Buonanotte, Canosa Sannita, Carpineto Sinello, Carunchio, Casacanditella, Casalanguida, Casalbordino, Casalincontrada, Casoli, Castelfrentano, Castelguidone, Castiglione Messer Marino, Celenza Trigno, Chieti, Civitaluparella, Civitella Messer Raimondo, Colledimacine, Colledimezzo, Crecchio, Cupello, Dogliola, Fara Filiorum Petri, Fara San Martino, Filetto, Fossacesia, Fraine, Francavilla al Mare, Fresagrandinaria, Frisa, Furci, Gamberale, Gessopalena, Gissi, Giuliano Teatino, Guardiagrele, Guilmi, Lama dei Peligni, Lanciano, Lentella, Lettopalena, Liscia, Miglianico, Montazzoli,

Monteferrante, Montelapiano, Montenerodomo, Monteodorisio, Mozzagrogna, Orsogna, Ortona al Mare, Paglieta, Palena, Palmoli, Palombaro, Pennadomo, Pennapiedimonte, Perano, Pizzoferrato, Poggiofiorito, Pollutri, Pretoro, Quadri, Rapino, Ripateatina, Roccamontepiano, Rocca San Giovanni, Roccascalegna, Roccaspinalveti, Roio del Sangro, Rosello, San Buono, San Giovanni Lipioni, San Giovanni Teatino, San Martino sulla Marrucina, San Salvo, Santa Maria Imbaro, Sant'Eusanio Sangro, San Vito Chietino, Scerni, Schiavi d'Abruzzo, Taranta Peligna, Tollo, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrebruna, Torrevecchia Teatina, Torricella Peligna, Treglio Tufillo, Vacri, Vasto, Villalfonsina, Villamagna, Villa Santa Maria (Chieti) involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stablite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 251. — BAGNOLI

(3718)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1950.
Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati di determinati Comuni della provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Considerata l'opportunità di concedere un sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgopace, Cagli, Cantiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratterosa, Frontino, Frontone, Gabicce, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Montecerignone, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Montemaggiore, Monteporzio, Novafeltria, Orciano, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino (Pesaro) appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica involontariamente disoccupati;

Sentito il Comitato per l'assistenza economica ai lavoratori disoccupati, istituito ai sensi dell'art. 4 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione per la durata di giorni 90 del sussidio straordinario di disoccupazione, di cui al titolo 3°, capitolo 3° della legge 29 aprile 1949, n. 264, ai lavoratori appartenenti alle categorie dell'industria e della manovalanza generica dei comuni di Acqualagna, Apecchio, Auditore, Barchi, Belforte all'Isauro, Borgopace, Cagli, Candiano, Carpegna, Cartoceto, Casteldelci, Colbordolo, Fano, Fermignano, Fossombrone, Fratterosa, Frontino, Frontone, Gabicce, Gradara, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria, Maiolo, Mercatello, Mercatino Conca, Mombaroccio, Mondavio, Mondolfo, Montecalvo in Foglia, Montecerignone, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino, Montegrimano, Montelabbate, Montemaggiore, Monteporzio, Novafeltria, Orciano, Peglio, Pennabilli, Pergola, Pesaro, Petriano, Piagge, Piandimeleto, Pietrarubbia, Piobbico, Saltara, San Costanzo, San Giorgio di Pesaro, San Leo, San Lorenzo in Campo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Sant'Angelo in Vado, Sant'Ippolito, Sassocorvaro, Sassofeltrio, Serra Sant'Abbondio, Serrungarina, Talamello, Tavoleto, Tavullia, Urbania, Urbino (Pesaro) involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro alla data di entrata in vigore del presente decreto e che si trovino nelle condizioni stabilite dalla citata legge per poter fruire del sussidio medesimo.

Il sussidio straordinario di cui al precedente comma decorre dal primo giorno non festivo successivo a quello di presentazione della domanda da parte dei lavoratori disoccupati.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 luglio 1950

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
MARAZZA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 6, foglio n. 250. — BAGNOLI

(3717)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1945, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata nella persona dell'avvocato Vittorio Cervigni;

Viste le dimissioni presentate dall'avv. Vittorio Cervigni dalla suddetta carica;

Considerata l'opportunità di provvedere al rinnovamento completo delle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Macerata è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Macerata, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3671)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 12 luglio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino nella persona del sig. Cesare Minola;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera suddetta;

Considerata la opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1

La Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Torino è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Torino, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio.
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3674)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 19 luglio 1945, con il quale è stato provveduto, fra l'altro, alla nomina

del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno nella persona del signor Gino Graziani;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno è sciolta;

Art. 2.

Il sig. Gino Graziani è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Livorno in attesa che venga provveduta alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3714)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 2 luglio 1946, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona nella persona del sig. Guglielmo Bertani;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona è sciolta.

Art. 2.

Il signor Guglielmo Bertani è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Verona in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3715)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 5 aprile 1945, con il quale, fra l'altro, è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso nella persona del comm. Lorenzo Petrucciani;

Considerata la opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa,

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso è sciolta.

Art. 2.

Il Prefetto di Campobasso è nomianto commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Campobasso, in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3712)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1950.

Scioglimento della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 8 agosto 1947, con il quale è stato provveduto alla nomina del presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como nella persona dell'avv. Roberto Carnovali;

Considerata l'opportunità di provvedere all'avvicendamento nelle cariche amministrative della Camera predetta;

Considerata l'opportunità di assicurare nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi la necessaria continuità di funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como è sciolta.

Art. 2.

Il signor Filippo Ostinelli è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Como in attesa che venga provveduto alla rinnovazione degli organi normali della Camera stessa ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1950

Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3713)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 3 agosto 1950.

Revoca del provvedimento di diniego di registrazione della specialità medicinale denominata « Aminofillina ».

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto commissariale n. 310 del 15 luglio 1949, col quale, in applicazione dell'art. 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422, veniva negata la registrazione della specialità medicinale denominata « Aminofillina » prodotta dalla ditta Allen Hanburys di Herts (Inghilterra) e rappresentata in Italia dalla ditta Importex Ltd. di Trieste;

Ritenuto che da un ulteriore esame della specialità è risultato che i prodotti a base di aminofillina non costituiscono ancora una classe di prodotti pari;

Considerato che, pertanto, nei confronti del prodotto suddetto non trova applicazione l'art. 4 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Decreta:

E' revocato il decreto n. 310 in data 15 luglio 1949, col quale veniva negata la registrazione alla specialità medicinale denominata « Aminofillina ».

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi alla Ditta a mezzo della Rappresentanza italiana di Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3663)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 7 agosto 1950.

Vaccinazioni contro le malattie quarantenarie e rilascio dei relativi certificati internazionali.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la convenzione sanitaria internazionale per la navigazione marittima di Washington del 1944 e la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea, alle quali è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista l'ordinanza di sanità marittima n. 1 del 12 gennaio 1930;

Visto il regolamento per la Polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il proprio precedente decreto numero 20300.25. FG/100.208 del 15 febbraio 1948 in cui venivano elencati, ai fini del riconoscimento internazionale, gli uffici che praticano in Italia la vaccinazione contro le malattie quarantenarie e rilasciano i relativi certificati;

Riconosciuta l'opportunità di estendere detta autorizzazione all'Ufficio di sanità marittima di Brindisi;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio sanitario marittimo del Porto di Brindisi è autorizzato a praticare la vaccinazione contro la febbre gialla ed a rilasciare i relativi certificati validi per l'estero.

Art. 2.

Il Prefetto di Brindisi è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3771)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949.

Con decreto interministeriale in data 20 ottobre 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1950, registro n. 32 Interno, foglio n. 21, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona) di un mutuo di L. 13.409.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1949.

(3793)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica ed irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede a Chieti.

Con decreto Ministeriale 19 agosto 1950, n. 1443, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio di bonifica ed irrigazione delle Valli del Sangro e dell'Aventino, con sede in Chieti.

(3734)

Ampliamento di zona venatoria di ripopolamento e cattura

La zona di ripopolamento e cattura di Rieti e Cittaducale (Rieti), della estensione di ettari 850, di cui al decreto Ministeriale 3 gennaio 1949, viene ampliata su fondi contigui siti nei comuni di Rieti e Cittaducale, della estensione di ettari 2025 e resta così delimitata:

fonte Cottanella, strada pedemontana della valle del Turano fino al limite sud della proprietà della S. A. Bonifiche Reatine; detto confine risalendo a nord dell'abitato di Guardiola fino ad incontrare la rotabile per San Silvestro, attraversata la quale si discende lungo il fosso di Colle Pila sulla valle del Salto fino all'incontro del fiume omonimo; riva sinistra del fiume Salto fino al ponte Figureto; Falde del monte Ponzano, volgendo a nord dopo aver percorso un tratto della strada del Salto per casale Giannantoni; casale Giannantoni, proseguendo sempre a nord, fino all'incontro del fiume Velino sulla direttrice della strada campestre Campavelli, posta sulla riva destra del detto fiume, nel punto in cui la medesima risale, seguendone il percorso, sulla strada statale Salaria; strada statale Salaria fino al bivio della comunale Madonna del Passo, percorrendo la quale, per breve tratto, si incontra il fosso; che da est ad ovest scorre a nord di monte Puzzaro, seguendolo fino alla confluenza del fosso Renaro; fosso Renaro fino al ponte sulla Salaria in prossimità di villa Reatina; ivi strada statale Salaria fino al bivio della strada del Salto seguendola fino alla mulattiera per Borgo Sant'Antonio fino all'incontro della strada per Sala, risalendola al primo breve tornante donde si prosegue per il convento Sant'Antonio al Monte del quale ridiscende sulla strada per fonte Cottarella.

(3656)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Milano, della estensione di ettari 121 circa, compresa nei comuni di Desio, Bovisio e Varedo, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: strada comunale Desio-Bovisio;

a *sud*: strada comunale Desio-Varedo;

ad *est*: sentiero campestre cascina Valesa-Cappelletta dei Boschi e suo prolungamento fino al raggiungimento della comunale Desio-Bovisio;

ad *ovest*: strada consorziale Cascina Bertacciola fino al raggiungimento della comunale Desio-Bovisio.

Fino al 31 dicembre 1951 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pavia, della estensione di ettari 180, compresa nel comune di Torrazza Coste, delimitata dai seguenti confini:

a *nord*: dal fosso di Marcellino segue il confine settentrionale dei boschi di Marcellina fino ad incontrare la vicinale frazione Castellaro a casa Martino, continua quest'ultimo fino all'innesto della stessa con la vicinale di Costa Pastore e prosegue per questa fino all'altezza della carrareccia della Vigna Casarone;

ad *est*: carrareccia della Vigna Casarone fino ad incontrare il fosso omonimo, risale per breve tratto detto fosso fino ad incontrare la carrareccia del bosco Battaiola e prosegue per quest'ultimo fino alla frazione di Nebbiolo; dalla frazione di Nebbiolo strada comunale fino alla frazione Trebbio e fino al bivio per frazione Sant'Antonio;

a *sud*: dal bivio di frazione Sant'Antonio strada comunale da frazione Trebbio a frazione Sant'Antonio fino ad incontrare la strada vicinale del monte Musso e presegue per quest'ultima fino all'altezza del fosso Marcellino;

ad *ovest*: tratto di riva destra del fosso Marcellino compreso tra la strada vicinale del monte Musso ed i confini settentrionali dei boschi di Marcellino.

(3658)

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Menconico (Pavia), della estensione di ettari 400, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: torrente Aronchio, dal ponte di Molino San Pietro fino a Menconico;

ad *est*: comune di Menconico;

a *sud*: strada comunale da Menconico alla strada provinciale del Brallo;

ad *ovest*: strada provinciale del Brallo fino al ponte di Molino San Pietro.

Per il periodo 10 agosto 1950-9 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Città di Castello (Perugia), della estensione di ettari 1300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Belvedere alla Cima dei Faggi (Fraccano) è delimitata dalla strada provinciale Città di Castello-Pesaro; da Belvedere (Chiesa) la linea di confine tocca in linea retta il Vocabolo Longinello, scende a Bagni di Fontecchio dove riprende la strada comunale fino a Croce di Ferro e da qui segue la strada consorziale che conduce alla villa del Seminario, poi da questa scende a sud fino ai Bisacchi. Questo termine segna il punto d'incrocio per il confine S.S.E. della zona; scende poscia dai Bisacchi, sulla strada comunale Città di Castello-monte Maggiore, proprio sul ponte del fosso delle Zanzare seguendo per circa metri 500 la detta strada, per poi delimitare la zona col corso del fiume Soara per circa km. 6 e, cioè, fino all'incrocio del torrente Antirata che scende dalla frazione omonima. Questo incrocio segna nettamente il limite estremo est della zona con una linea che segue detto torrente fino alle pendici S.E. di monte Bironi; un breve confine N.E. porta da monte Bironi al sud del punto trigonometrico 582, sulla strada provinciale.

Il decreto Ministeriale 29 agosto 1949, con il quale nella predetta zona è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a nuova disposizione, è revocato.

(3657)

Riduzione di superficie e rinnovazione di zona venatoria

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 7 agosto 1949, nella zona di Tromello (Pavia), è rinnovato fino al 30 giugno 1951, limitatamente ai fondi della estensione di ettari 23, di cui ai mappali 18, 27, 26, 24, 23, 22, 21 e 65 del foglio XXXVII del comune di Tromello.

(3655)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di notai

Si comunica che, con decreti del Ministro per il tesoro in data 8 marzo 1950, sono stati accreditati per le operazioni di Debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di Vicenza, i notai dott. Marco Ceraso e dott. Alessandro Novello, residenti rispettivamente in Thiene e in Breganze (Vicenza).

Roma, addì 7 agosto 1950

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3702)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 151

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 28 agosto 1950

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,80	143,70
» Firenze	624,85	143,75
» Genova	624,80	143,50
» Milano	624,82	143,70
» Napoli	624,65	142,70
» Palermo	624,80	143,65
» Roma	624,78	143,60
» Torino	624,81	143,50
» Trieste	624,83	143,70
» Venezia	624,80	143,65

Media dei titoli del 28 agosto 1950

Rendita 3,50 % 1906	70,60
Id. 3,50 % 1902	68,70
Id. 3 % lordo	49 —
Id. 5 % 1935	99,825
Redimibile 3,50 % 1934	69,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	70,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando)	69 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,575
Id. 5 % 1936	93,05
Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950)	99,675
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,90
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,40
Id. 5 % convertiti 1951	100,20
Id. 5 % (scadenza 1959)	98,75

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 28 agosto 1950:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,80
1 franco svizzero	» 143,65

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Olanda	» 164,41	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1948.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del prefetto di Novara in data 25 gennaio 1950, n. 34511, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia al 30 novembre 1948;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Novara al 30 novembre 1948 è costituita come appresso:

Presidente:
Nicosia dott. Giovanni, vice prefetto vicario

Componenti:
Carola dott. Herbert, medico provinciale;
Pietra prof. Paolo, primario in medicina dell'Ospedale maggiore di Novara;
Ferrero prof. Vittorio, primario in chirurgia dell'Ospedale maggiore di Novara;
Garosci dott. Carlo, medico condotto.

Segretario:
Maldari dott. Giovanni.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Novara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura interessata.

Roma, addì 7 agosto 1950

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3676)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esame per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 1ª classe (grado 9°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a cinque impiegati del ruolo medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in particolare gli articoli 10 e 23;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 1ª classe (grado 9°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a cinque impiegati del ruolo medesimo, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma seguente.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di grado 9° di gruppo C del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, i quali ab-

biano conseguito la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio di mansioni ispettive.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale del personale e degli affari generali — Servizio ispettorato del lavoro — entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 6.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse,

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei partecipanti al concorso che avranno superato le prove di esame sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Art. 8.

Ai partecipanti al concorso che risulteranno collocati ai primi cinque posti della graduatoria saranno conferite la qualifica di aiutante ispettore di 1ª classe e le mansioni ispettive. Tale conferimento non comporta variazioni di grado o di posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

1) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 5°, dei ruoli del Ministero del lavoro e la previdenza sociale, presidente;

2) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

3) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 6°, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e la previdenza sociale

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 226. — LAMICELA

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Componimento in lingua italiana.

2) Nozioni di legislazione del lavoro:

Ordinamento e funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici, con particolare riguardo all'Ispettorato del lavoro.

Cenni sul rapporto di lavoro.

Cenni generali sulla legislazione vigente in materia di: collocamento della mano d'opera disoccupata; libretto di lavoro; orario di lavoro; riposo festivo e settimanale; assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità; assegni familiari; integrazioni salariali; assicurazione contro le malattie; provvedimenti per le case ai lavoratori.

In particolare, norme dell'attuale legislazione riguardanti: il collocamento della mano d'opera; la tenuta dei libretti di lavoro; l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità, gli assegni familiari; le integrazioni salariali; l'assicurazione contro le malattie; i provvedimenti per le case ai lavoratori.

Norme per la tenuta dei libri paga e matricola Esemplificazioni sulle scritturazioni ed i conteggi inerenti ai libri predetti ed agli altri documenti riguardanti la materia previdenziale - Operazioni di conguaglio del datore di lavoro con l'I.N.F.S.

Compilazione di diffide e di verbali di contravvenzione relativamente alle materie sopraindicate.

Prova orale:

1) Nozioni di legislazione del lavoro: secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo:

I Ministeri e la loro organizzazione I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti - L'Avvocatura dello Stato.

La Prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni il Consiglio di prefettura il Consiglio provinciale di sanità - la Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di diritto di procedura penale:

Nozione di reato: delitti e contravvenzioni. Pene: specie delle pene Pene principali ed accessorie Pene pecuniarie in particolare.

Reati e pene previsti dalle leggi speciali in materia di previdenza sociale Estinzione dei reati predetti in relazione alle disposizioni stabilite dalle singole leggi speciali o dalle norme generali del codice penale: prescrizione; oblazione delle contravvenzioni.

Nozione di azione penale La competenza per materia e per territorio: competenza del pretore e del tribunale - La polizia giudiziaria: nozione - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria Funzioni della polizia giudiziaria - Atti di polizia giudiziaria Obbligo del rapporto - Contenuto del rapporto - I processi verbali: nozione; contenuto e formalità Valore probatorio dei processi verbali.

(3606)

Concorso per esame per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 10°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a dieci impiegati del ruolo medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in particolare gli articoli 10 e 23;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 2ª classe (grado 10, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a dieci impiegati del ruolo medesimo, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma seguente.

Al concorso possono partecipare gli impiegati del grado 10 di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, i quali abbiano conseguito la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio di mansioni ispettive.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale del personale e degli affari generali — Servizio ispettorato del lavoro — entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 6.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei partecipanti al concorso che avranno superato le prove di esame sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Art. 8.

Ai partecipanti al concorso che risulteranno collocati ai primi dieci posti della graduatoria saranno conferite la qualifica di aiutante ispettore di 2ª classe e le mansioni ispettive. Tale conferimento non comporta variazioni di grado o di posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

1) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 5° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

2) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

3) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 227. — LAMICELA

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Componimento in lingua italiana.

2) Nozioni di legislazione del lavoro:

Ordinamento e funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici, con particolare riguardo all'Ispettorato del lavoro.

Cenni sul rapporto di lavoro.

Cenni generali sulla legislazione vigente in materia di: collocamento della mano d'opera disoccupata; libretto di lavoro; orario di lavoro; riposo festivo e settimanale; assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità; assegni familiari; integrazioni salariali; assicurazione contro le malattie; provvedimenti per le case ai lavoratori.

In particolare, norme dell'attuale legislazione riguardanti: il collocamento della mano d'opera; la tenuta dei libretti di lavoro; l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità, gli assegni familiari; le integrazioni salariali; l'assicurazione contro le malattie; i provvedimenti per le case ai lavoratori.

Norme per la tenuta dei libri paga e matricola Esemplificazioni sulle scritturazioni ed i conteggi inerenti ai libri predetti ed agli altri documenti riguardanti la materia previdenziale Operazioni di conguaglio del datore di lavoro con l'I.N.F.S.

Compilazione di diffide e di verbali di contravvenzione relativamente alle materie sopraindicate.

Prova orale:

1) Nozioni di legislazione del lavoro: secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo:

I Ministeri e la loro organizzazione I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di Stato La Corte dei conti L'avvocatura dello Stato.

La Prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni il Consiglio di prefettura il Consiglio provinciale di sanità la Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di diritto di procedura penale:

Nozione di reato: delitti e contravvenzioni. Pene: specie delle pene Pene principali ed accessorie Pene pecuniarie in particolare.

Reati e pene previsti dalle leggi speciali in materia di previdenza sociale Estinzione dei reati predetti in relazione alle disposizioni stabilite dalle singole leggi speciali o dalle norme generali del Codice penale; prescrizione; oblazione delle contravvenzioni.

Nozione di azione penale La competenza per materia e per territorio: competenza del pretore e del tribunale La polizia giudiziaria: nozione Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria Funzioni della polizia giudiziaria Atti di polizia giudiziaria Obbligo del rapporto Contenuto del rapporto I processi verbali: nozione; contenuto e formalità Valore probatorio dei processi verbali.

(3607)

Concorso per esame per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo C) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a quaranta impiegati del ruolo medesimo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrale e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed in particolare l'articolo 10;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame per il conferimento della qualifica di aiutante ispettore di 3ª classe (grado 11°, gruppo *C*) nel ruolo dell'Ispettorato del lavoro e delle mansioni ispettive a quaranta impiegati del ruolo medesimo, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma seguente.

Al concorso possono partecipare gli impiegati di grado 11° di gruppo *C* del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, i quali abbiano conseguito la qualifica di ottimo negli ultimi tre anni e non inferiore a quella di distinto negli anni precedenti e che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano ritenuti idonei all'esercizio di mansioni ispettive.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 32, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale — Direzione generale degli affari generali e del personale — Servizio ispettorato del lavoro — entro il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 4.

L'esame consterà di due prove scritte e di una prova orale e si effettuerà in base al programma allegato al presente decreto.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo a Roma, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Agli aspiranti ammessi al concorso sarà inviata lettera raccomandata con l'indicazione dei giorni fissati per le prove scritte e dell'ora e dei locali in cui si svolgeranno.

Art. 6.

Per ciascuna prova scritta sono assegnate ai candidati non più di otto ore, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto, i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale, i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria dei partecipanti al concorso che avranno superato le prove di esame sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva.

Art. 8.

Ai partecipanti al concorso che risulteranno collocati ai primi quaranta posti della graduatoria saranno conferite la qualifica di aiutante ispettore di 3ª classe e le mansioni ispettive. Tale conferimento non comporta variazioni di grado o di posto in ruolo, nè corresponsione di particolari assegni.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

1) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 5° dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

2) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

3) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, del ruolo dell'Amministrazione centrale, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario di grado non inferiore al 9° dei ruoli del Ministero del lavoro e la previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1950

Il Ministro: MARAZZA.

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1950
Registro Lavoro e previdenza n. 5, foglio n. 235. — LAMICELA

PROGRAMMA D'ESAME

Prove scritte:

1) Componimento in lingua italiana.

2) Nozioni di legislazione del lavoro:

Ordinamento e funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dei suoi organi periferici, con particolare riguardo all'Ispettorato del lavoro.

Cenni sul rapporto di lavoro.

Cenni generali sulla legislazione vigente in materia di: collocamento della mano d'opera disoccupata; libretto di lavoro; orario di lavoro; riposo festivo e settimanale; assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità; assegni familiari; integrazioni salariali; assicurazione contro le malattie; provvedimenti per le case ai lavoratori.

In particolare, norme dell'attuale legislazione riguardanti: il collocamento della mano d'opera; la tenuta dei libretti di lavoro; l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità, gli assegni familiari; le integrazioni salariali; l'assicurazione contro le malattie; i provvedimenti per le case ai lavoratori.

Norme per la tenuta dei libri paga e matricola Esemplificazioni sulle scritturazioni ed i conteggi inerenti ai libri predetti ed agli altri documenti riguardanti la materia previdenziale Operazioni di conguaglio del datore di lavoro con l'I.N.P.S.

Compilazione di diffide e di verbali di contravvenzione relativamente alle materie sopraindicate.

Prova orale:

1) Nozioni di legislazione del lavoro: secondo il programma stabilito per la prova scritta.

2) Nozioni elementari di ordinamento amministrativo:

I Ministeri e la loro organizzazione I Ministri ed i Sottosegretari di Stato Il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio di Stato La Corte dei conti L'avvocatura dello Stato.

La Prefettura e la sua organizzazione: il prefetto e le sue attribuzioni il Consiglio di prefettura il Consiglio provinciale di sanità la Giunta provinciale amministrativa.

La Provincia, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Il Comune, i suoi organi e le sue attribuzioni.

Cenni sul rapporto di pubblico impiego: diritti e doveri dell'impiegato.

3) Nozioni elementari di diritto di procedura penale:

Nozione di reato: delitti e contravvenzioni. Pene: specie delle pene Pene principali ed accessorie Pene pecuniarie in particolare.

Reati e pene previsti dalle leggi speciali in materia di previdenza sociale Estinzione dei reati predetti in relazione alle disposizioni stabilite dalle singole leggi speciali o dalle norme generali del Codice penale: prescrizione; oblazione delle contravvenzioni.

Nozione di azione penale La competenza per materia e per territorio: competenze del pretore e del tribunale La polizia giudiziaria: nozione Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria Funzioni della polizia giudiziaria Atti di polizia giudiziaria Obbligo del rapporto Contenuto del rapporto - I processi verbali: nozione; contenuto e formalità Valore probatorio dei processi verbali.

(3608)

PREFETTURA DI LUCCA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 3256/San. del 9 febbraio 1950, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946, ai vincitori del concorso bandito con decreto prefettizio n. 10915/San. del 18 giugno 1947;

Ritenuto che il dott. Billi Alberto, 3° in graduatoria, ha rinunziato alla sede di Viareggio - Torre del Lago;

Ritenuto che il dott. Ricci Guido, 6° in graduatoria, ha rinunciato alla sede di Capannori, capoluogo;

Ritenuto che il dott. Lunardi Terzilio, 8° in graduatoria, ha rinunciato alla sede di Capannori - Colle di Compito;

Ritenuto che il dott. Spoto Gaetano, 11° in graduatoria, ha rinunciato alla sede di Montecarlo;
Ritenuto che il dott. Nobili Luigi, 19° in graduatoria, ha rinunciato alle sedi di Massarosa Corsanico e di Camaiore Lombici;
Ritenuto che il dott. Franceschi Virgilio, 34° in graduatoria, ha rinunciato alle sedi di Careggine, Molazzana e Fosciandora;
Ritenuto che il dott. Lucignani Cesare, 35° in graduatoria, ha rinunciato alla sede di Villa Collemandina;
Ritenuto che il dott. Rigali Domenico, 36° in graduatoria, ha rinunciato, per scadenza di termini, alle sedi di Pescaglia, capoluogo e Vergemoli;
Considerato che il dott. Ricci Guido ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Viareggio Torre del Lago;
Che il dott. Sassi Leonello, 10° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Capannori, capoluogo;
Che il dott. Spoto Gaetano ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Capannori Colle di Compito;
Che il dott. Cecchini Aristide ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Montecarlo;
Che il dott. Ferrara Giuseppe, 22° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Massarosa Corsanico;
Che il dott. Marchetti Giuseppe, 26° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Camaiore Lombrici;
Che il dott. Lucignani Cesare ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Fosciandora;
Che il dott. Naso Salvatore, 37° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Pescaglia, capoluogo;
Che il dott. Alderici Numa, 38° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Molazzana;
Che il dott. Sarteschi Domenico, 39° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Villa Collemandina;
Che il dott. Guasperini Battista, 40° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Careggine;
Che il dott. Teglia Remo, 42° in graduatoria, ha chiesto di essere destinato alla condotta medica di Vergemoli;
Visto l'ordine delle preferenze indicate dai concorrenti risultati idonei nel concorso sopracitato;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti sanitari vincitori del concorso citato in premessa sono destinati alle sedi per ciascuno indicate:

1. Ricci dott. Guido: Viareggio - Torre del Lago;
2. Sassi dott. Leonello: Capannori, capoluogo;
3. Spoto dott. Gaetano: Capannori Colle di Compito;
4. Cecchini dott. Aristide: Montecarlo;
5. Ferrara dott. Giuseppe: Massarosa - Corsanico;
6. Marchetti dott. Giuseppe: Camaiore - Lombrici;
7. Lucignani dott. Cesare: Fosciandora;
8. Naso dott. Salvatore: Pescaglia, capoluogo;
9. Alderici dott. Numa: Molazzana;
10. Sarteschi dott. Domenico: Villa Collemandina;
11. Guasparini dott. Battista: Careggine;
12. Teglia dott. Remo: Vergemoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Lucca, addì 4 agosto 1950

Il Prefetto

(3637)

PREFETTURA DI VARESE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 14860 San., del 15 maggio 1950, con il quale sono state assegnate del condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1948 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 1533/San., del 31 dicembre 1948;
Considerato che il dott. Guido Perina (3° graduato), è decaduto dalla nomina per il Comune di Besnate, non avendo assunto servizio presso quella condotta entro il termine stabilitogli;
Considerato che il dott. Gino Lischetti (4° graduato), ha diritto alla nomina, ai sensi di legge;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Gino Lischetti, domiciliato a Varano-Borghi (provincia di Varese) è assegnato alla condotta medica di Solbiate Olona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 2 agosto 1950

Il prefetto: VINCENTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 17282/San., in data 23 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti alla data del 30 novembre 1946 ai vincitori del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 15032/San., del 27 giugno 1947;
Considerato che il dott. Luigi Gilardi, (22° graduato), si è dimesso dalla sede assegnatagli (consorzio Lavena Ponte Tresa-Brusimpiano e Cremenaga);
Dato atto che il dott. Giulio Borgna (66° graduato), è decaduto dalla nomina e il dott. Lino Capietti (67° graduato), vi ha rinunziato;
Rilevato che il dott. Sandro Massarotti (69° graduato), è decaduto dalla nomina, per non aver assunto servizio entro il termine stabilitogli;
Considerato che il dott. Luigi Giuliani ha diritto alla nomina, ai sensi di legge;
Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Luigi Giuliani, domiciliato ad Almenno San Bartolomeo (provincia di Bergamo) è assegnato alla condotta medica consorziale di Lavena Ponte Tresa-Brusimpiano e Cremenega.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune capo-consorzio.

Varese, addì 2 agosto 1950

Il prefetto: VINCENTI

(3638)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.